

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute da fabbricanti/importatori, con le quali sono state richieste iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che un fabbricante/importatore ha altresì richiesto, per un prodotto, un prezzo che non è attualmente inserito nella relativa tabella di ripartizione;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa è disciplinato dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, ed è effettuato in base ai prezzi richiesti da fabbricanti/importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del citato decreto;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'integrazione della predetta tabella di ripartizione dei prezzi, nonché all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La tabella B – Sigari – è integrata con il prezzo di 1.833,33 euro/chilogrammo convenzionale.
2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella B – Sigari – pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è integrata come segue:

TABELLA B - SIGARI				
Quota al fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	Accisa	Prezzo di vendita al pubblico
888,57	183,33	330,60	430,83	1.833,33

ARTICOLO 2

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dagli importatori:

TABELLA B – SIGARI			
Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
CHATEAU DIADEM SAMPLE BOX	da 6 pezzi	1.833,33	55,00
MACANUDO INSPIRADO ORANGE ROBUSTO	da 20 pezzi	1.400,00	140,00
OLIVA CONNECTICUT RESERVE PETIT CORONA	da 30 pezzi	900,00	135,00
OLIVA SERIE O CORONA	da 20 pezzi	1.800,00	180,00
OLIVA SERIE V MELANIO MADURO ROBUSTO	da 10 pezzi	3.600,00	180,00
OLIVA SERIE V MELANIO MADURO TORPEDO	da 10 pezzi	4.700,00	235,00
PEREZ-CARRILLO LA HISTORIA EL SENADOR	da 20 pezzi	3.500,00	350,00

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto riportato all'art. 1 e all'art. 2, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse